



COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 111 del 22/10/2025

OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI COMPENSAZIONE E DI RIEQUILIBRIO AMBIENTALE E TERRITORIALE CORRELATA ALLA COSTRUZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI, INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITÀ DI CORRESPONSIONE ED APPROVAZIONE DEL RELATIVO SCHEMA TIPO DI ACCORDO

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **ventidue** del mese di **ottobre** alle ore **14:10** nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale convocata dal Sindaco con apposito avviso. Partecipano:

ZANARDI ALICE	Sindaco	Presente
FABBRI FRANCESCO	Vice-Sindaco	Presente
ADAMI STEFANO	Assessore	Presente
FERRETTI GRAZIELLA	Assessore	Presente
BONAZZA SAMUELE	Assessore	Presente
GRAZIANI SIMONETTA	Assessore	Assente

Presenti n. 5

Assenti n. 1

Partecipa il Segretario Generale BRIGNOLA VALERIO.

Presiede il Sindaco ZANARDI ALICE che, accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare la seguente proposta di deliberazione:

**PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 1119 / 2025**

SECONDO SETTORE - LLPP, PROGETTI ASSEGNATI, PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI COMPENSAZIONE E DI RIEQUILIBRIO AMBIENTALE E TERRITORIALE CORRELATA ALLA COSTRUZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI, INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITÀ DI CORRESPONSIONE ED APPROVAZIONE DEL RELATIVO SCHEMA TIPO DI ACCORDO

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- alla luce della spinta propulsiva data dal Governo, nel solco dei nuovi obiettivi stabiliti dalla Direttiva (UE) 2023/2413, ma anche in ragione della crisi energetica causata dai recenti conflitti, sono state introdotte norme volte alla semplificazione ed accelerazione dei procedimenti finalizzati alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- la presenza di attività connesse alla produzione di energie da fonti rinnovabili risulta sempre più rilevante nell'ambito comunale. La sua diffusione interessa fortemente il settore agricolo e determina continue modifiche al territorio rurale;
- sono in corso di istruttoria numerose richieste per impianti a fonti rinnovabili tra cui impianti fotovoltaici con pannelli posati a terra, impianti di Biogas alimentati da biomasse, impianti di produzione Biometano con immissione in rete, con conseguenti effetti cumulativi degli impatti ambientali generati;
- la realizzazione e l'esercizio di impianti FER, nonché delle opere di connessione e delle infrastrutture necessarie, comportano impatti ambientali e paesaggistici, tra cui: consumo o mutamento dell'uso del suolo (con possibile perdita della vocazione agricola a favore di una maggiore antropizzazione), impatti visivi dell'impianto, incremento delle emissioni in atmosfera in fase di cantiere e di esercizio, peggioramento del clima acustico del contesto;
- il D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, ha previsto, all'articolo 20, l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, in coerenza con le indicazioni del PNIEC e del PNRR, demandando a uno o più decreti del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica la definizione dei principi e dei criteri omogenei per tale individuazione;
- il Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13 (PNRR 3), convertito con modificazioni dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41, ha apportato modifiche e integrazioni al D. Lgs. 199/2021, con ulteriori semplificazioni anche per gli impianti fotovoltaici;

- con l'articolo 5 del Decreto-Legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla Legge 12 luglio 2024, n. 101, è stato inserito nell'articolo 20 del D. Lgs. 199/2021 il comma 1-bis, che disciplina l'installazione di impianti fotovoltaici a terra in zone classificate agricole, ammettendola esclusivamente nei casi tassativi di cui al comma 8 del medesimo articolo e per i progetti afferenti a comunità energetiche rinnovabili o attuativi/necessari ai fini PNRR/PNC, con salvezza dei procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore del decreto.

Visti:

- il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 21 giugno 2024, recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 153 del 2 luglio 2024; il decreto, in attuazione dell'articolo 20 del D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, ripartisce tra Regioni e Province autonome l'obiettivo nazionale di nuova potenza FER al 2030, definisce principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee, al fine di assicurare omogeneità nazionale, trasparenza e certezza pianificatoria nel perseguimento degli obiettivi PNIEC, nel rispetto della tutela del paesaggio, del patrimonio culturale e delle aree agricole; assegna inoltre alle Regioni il compito di individuare le aree idonee entro 180 giorni;
- il Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 – Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, adottato in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118 – che definisce i regimi amministrativi per la costruzione e l'esercizio degli impianti, nonché per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento e per le opere connesse e infrastrutture indispensabili, assicurando la massima diffusione degli impianti FER mediante razionalizzazione e semplificazione procedurale nel rispetto di ambiente, biodiversità, ecosistemi, beni culturali e paesaggio.

Considerato che:

- il D. Lgs. 190/2024 rappresenta il riordino organico e semplificatorio della materia, il cui fondamento normativo si rinveniva in precedenza nell'articolo 12 del D. Lgs. 387/2003 che permane, quale base storica e sistematica dell'evoluzione normativa del settore, pur avendo trasferito al D. Lgs. 190/2024 l'organizzazione dei profili autorizzativi oggi vigenti;
- l'articolo 2 del D. Lgs. 190/2024, in continuità con le disposizioni della norma previgente ed in particolare con l'articolo 12, comma 1, del D. Lgs. 387/2003, dichiara di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti, le opere per la realizzazione, modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili, stabilendo che possono essere ubicate anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 20, comma 1-bis, del D. Lgs. 199/2021.
- l'articolo 1, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239 ("Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia") stabilisce il diritto delle regioni, gli enti pubblici territoriali e gli enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti a stipulare accordi con i proponenti per misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale;

Dato atto che:

- con sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza, n. 9155 del 13 maggio 2025, sono stati annullati l'articolo 7, commi 2 e 3, del decreto ministeriale 21 giugno 2024, con ordine ai Ministeri competenti di rieditare i criteri nelle parti oggetto di annullamento, ferme le restanti disposizioni del decreto fino a riedizione dei criteri annullati;
- i profili oggetto della citata pronuncia attengono alla pianificazione/localizzazione degli impianti (aree idonee e non idonee) e non incidono sulla disciplina delle misure compensative, che è oggi governata dal combinato disposto dell'articolo 1, comma 5, della legge n. 239/2004 e del decreto legislativo n. 190/2024, nonché, sino al loro aggiornamento, dalle Linee Guida nazionali approvate con DM 10 settembre 2010 e dal loro allegato 2;
- il suddetto allegato 2 prevede che:
 - non è dovuto alcun corrispettivo monetario in favore dei Comuni, ma l'autorizzazione unica può prevedere l'individuazione di misure compensative;
 - le misure compensative non devono avere carattere meramente patrimoniale e vanno orientate su interventi di miglioramento ambientale correlati alla mitigazione degli impatti riconducibili al progetto, ad interventi di efficienza energetica, di diffusione di installazioni di impianti a fonti rinnovabili e di sensibilizzazione della cittadinanza sui predetti temi;
 - le misure compensative non originano automaticamente da un progetto di impianto FER, ma dipendono concretamente e realisticamente dalle sue caratteristiche e dimensioni e dal suo impatto sull'ambiente, anche in termini di concentrazioni territoriali di attività, impianti ed infrastrutture ad elevato impatto territoriale;
 - le misure compensative sono definite in sede di conferenza di servizi, sentiti i Comuni interessati e non possono unilateralmente essere fissate da un singolo Comune;
 - nella definizione delle misure compensative si tiene conto dell'applicazione delle misure di mitigazione in concreto già previste, anche eventualmente in sede di valutazione di impatto ambientale;
 - il valore delle eventuali misure compensative è contenuto nel 3 per cento dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto;

Posto inoltre che:

- la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 46 del 23/05/2021:
- ribadisce il divieto, per la conferenza di servizi, di demandare l'individuazione delle misure di compensazione ad un accordo tra ente locale ed operatore economico, in considerazione del fatto che le misure compensative devono essere «definite in sede di conferenza di servizi, sentiti i Comuni interessati, ma non possono essere fissate unilateralmente da un singolo Comune»;
- ammette la possibilità di prevedere misure compensative miste, ovvero in parte volte a realizzare interventi di riequilibrio ambientale degli impatti negativi derivanti dalla localizzazione dell'impianto e, per la restante parte, di tipo monetario, senza escludere la possibilità di prevedere negli accordi con i privati che la quota orientata alla realizzazione degli interventi di riequilibrio possa fare oggetto di trasferimento nel bilancio comunale, con allocazione in capitolo vincolato alla realizzazione di detti interventi da parte dell'ente pubblico;

- l'accordo sulle misure compensative da porre in atto è sancito in una scrittura privata con valenza di convenzione o accordo o patto, nel quale possono parimenti figurare le misure di mitigazione degli impatti eventualmente imposte o concordate in sede di istruttoria, nonché eventuali misure prescrittive che riguardano la sostenibilità tout-court dell'intervento;
- il valore delle misure di mitigazione va sottratto dal computo dei costi per le misure compensative, a differenza del costo delle misure prescrittive che invece rimane estraneo a tale computo;

Evidenziato che:

- l'articolo 14, comma 5, del D. Lgs. 190/2024 prevede l'adeguamento delle Linee guida del 2010 con decreto ministeriale, mantenendo la loro applicazione per la parte compatibile fino alla riedizione ed all'esito di tale adeguamento questo Ente valuterà se necessario l'aggiornamento delle presenti linee di indirizzo, misurando l'effettiva incidenza del nuovo quadro regolatorio su quanto già disposto dalla presente deliberazione;
- le misure di compensazione definite in conformità ai criteri dell'Allegato 2 alle Linee guida di cui al DM 10/09/2010 possono ricomprendere:
 - opere di riqualificazione e miglioramento ambientale e paesaggistico;
 - interventi per l'efficienza energetica del patrimonio pubblico e privato;
 - iniziative di diffusione e incentivazione di impianti da FER su scala locale;
 - attività di informazione e sensibilizzazione della cittadinanza in materia di energia sostenibile, tutela ambientale e transizione ecologica;
 - realizzazione di infrastrutture leggere e opere di arredo urbano (piste ciclabili, marciapiedi, aree verdi attrezzate, interventi sull'arredo a servizio del verde pubblico), coerenti con le finalità compensative e con il contesto territoriale.

Ritenuto di:

- procedere con la definizione dei criteri e delle modalità per la determinazione e l'attuazione delle misure compensative in capo ai soggetti proponenti, garantendo uniformità applicativa, proporzionalità, trasparenza e coerenza con gli interessi pubblici coinvolti;
- ai fini dell'adozione delle presenti linee di indirizzo, i criteri dell'Allegato 2 alle Linee guida di cui al DM 10 settembre 2010 devono essere assunti quale riferimento generale, fermo restando il rispetto delle condizioni di compatibilità con il nuovo quadro normativo del D. Lgs. 190/2024, stabilendo pertanto che:
 - a) per i procedimenti PAS di cui all'allegato B al D. Lgs 190/2024 qualora la potenza dell'impianto sia superiore a 1 MW, l'istanza deve includere un "programma di compensazioni territoriali" non inferiore al 2% e non superiore al 3% dei proventi, ai sensi dell'art. 8, comma 4, lettera m), n. 2 del suddetto D. Lgs.;
 - b) per i procedimenti di Autorizzazione Unica, le eventuali compensazioni sono valutate e, ove ritenute indispensabili, definite nell'ambito della Conferenza di servizi (art. 9, comma 10, lett. d) del D. Lgs. 190/2024);
 in particolare:

- le misure compensative devono essere concrete e realistiche, determinate tenendo conto delle specifiche caratteristiche dell'impianto e del suo impatto ambientale e territoriale;
- nella definizione delle misure compensative si tiene conto delle misure di mitigazione già previste, anche in sede di VIA (ove effettuata);
- per gli impianti eolici, l'esecuzione delle misure di mitigazione di cui all'Allegato 4 al DM 10/09/2010 costituisce azione di parziale riequilibrio;
- le eventuali misure di compensazione ambientale e territoriale non possono comunque essere superiori al 3% dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto.

Ritenuto altresì di:

- evidenziare che gli interventi rientranti nell'attività edilizia libera, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 190/2024 e del relativo Allegato A, non comportano misure compensative, fermi i casi in cui, per effetto delle condizioni e dei vincoli di cui ai commi 2 e 8 del medesimo articolo (tra cui localizzazione su beni o aree tutelate ex D. Lgs. 42/2004, aree naturali protette o siti Natura 2000, interferenze con opere pubbliche e relative fasce di rispetto, modifiche o nuovi accessi, cumuli di interventi), l'intervento venga riqualificato e conseguentemente assoggettato a PAS (art. 8) o ad AU (art. 9), trovando in tali ipotesi applicazione rispettivamente il programma di compensazioni territoriali previsto per le PAS e le eventuali compensazioni ambientali definite in Conferenza di servizi per le AU; restano altresì fermi gli eventuali obblighi di cauzione previsti dall'art. 7 per l'occupazione di suolo non antropizzato, nonché le misure di mitigazione e gli adempimenti settoriali prescritti;
- precisare che si procederà alla richiesta di misure compensative ove dovute, anche se emerse in corso di istruttoria o a seguito di determinazioni di altre amministrazioni competenti;

Dato atto che:

- la LR 26/2004 pone tra gli obiettivi della programmazione energetica regionale lo sviluppo e la valorizzazione delle fonti rinnovabili di energia, avendo cura di assicurare le condizioni di compatibilità ambientale, paesaggistica e territoriale delle attività energetiche, nella convinzione che l'innalzamento della competitività regionale non debba prescindere dalla sostenibilità ambientale e territoriale del sistema energetico;
- il PSC di Codigoro e le NTA del R.U.E. recepiscono le disposizioni del D. Lgs 387/2003 nonché le disposizioni del D. Lgs 28/2011 e le Linee Guida del DM 10/09/2010, nel senso che ammettono la realizzazione di impianti a FER sul territorio comunale: le NTA del RUE all'art. 4.1.9 dispongono in merito alla realizzazione di tali impianti nel territorio rurale;
- il comma 10 dell'art. 7.7 delle NTA del R.U.E. prescrive per impianti FER nelle zone agricole la formazione di quinte alberate costituite da alberi d'alto fusto, interposti ad essenze arbustive, da considerarsi opera di mitigazione dell'impatto ambientale, pertanto scomputabile dal calcolo delle compensazioni;
- con DGC n. 176 del 6 novembre 2012, il comune di Codigoro ha approvato le

“LINEE GUIDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITÀ DI RICHIESTA DELLE MISURE DI COMPENSAZIONE A FAVORE DEL COMUNE PER ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI”, definendo l’entità massima delle compensazioni nella misura del 3% dei proventi annui dell’impianto (comprensivi degli incentivi vigenti) ed ha previsto di regolare di volta in volta tali misure mediante la stipula di apposite convenzioni tra il Comune e i proponenti, secondo lo schema ivi allegato.

Ritenuto che:

- sia opportuno revocare la suddetta DGC 176/2012 sostituendola con il presente atto, al fine di:
 - adeguare le linee di indirizzo comunali in materia di misure compensative alle disposizioni del D. Lgs. 190/2024 e agli ulteriori riferimenti normativi vigenti;
 - ridefinire criteri e schemi di accordo (scritture private) unitari per l’individuazione delle misure di compensazione ambientale e territoriale a favore del Comune, in relazione alla realizzazione di impianti FER;
 - tenere adeguatamente conto dell’impatto territoriale determinato dalla proliferazione e concentrazione di impianti FER nel Comune di Codigoro;

Considerato che:

- l’entità delle misure compensative va concordata direttamente con il proponente in sede di PAS ovvero proposta in sede di conferenza di servizi;
- l’individuazione degli specifici interventi di compensazione è di competenza dell’Amministrazione comunale, che, per ciascuna istanza, farà di norma riferimento ad un quadro esigenziale o progettuale generale orientato, anche sulla base delle indicazioni dell’Ufficio Tecnico comunale;
- le opere di compensazione possono insistere anche su siti diversi da quello dell’impianto, avendo funzione distinta rispetto alle opere di mitigazione finalizzate a limitare gli impatti visivi, odorigeni e acustici verso i recettori interessati;

Evidenziato che:

- per i procedimenti di Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. 190/2024, il proponente presenta, unitamente all’istanza, il programma di compensazioni territoriali nonché un piano economico-finanziario (PEF) recante i dati economici dell’iniziativa con evidenza della vita utile dell’impianto e dei proventi lordi annui;
- nei procedimenti di Autorizzazione Unica (AU), ai sensi dell’art. 9 del D. Lgs. 190/2024, il suddetto PEF con i relativi dati economici è allegato alla documentazione presentata in sede di Conferenza di servizi ai fini istruttori; le eventuali compensazioni ambientali sono valutate e, ove ritenute indispensabili, definite nell’ambito della Conferenza di servizi, l’accordo tra l’attuatore e il Comune, anche quando solo parziale o orientativo, è di norma concordato in tale sede ed è recepito nel provvedimento autorizzatorio finale;
- mediante il PEF devono essere quantificati i proventi lordi annui attesi dalla valorizzazione dell’energia elettrica prodotta e immessa/venduta in rete, comprensivi degli eventuali incentivi vigenti e dei corrispettivi contrattuali applicabili,

riferiti all'intera vita utile/contrattuale dell'impianto;

- per "vita utile" si intende la durata di esercizio assunta nel PEF o nel titolo autorizzativo/abilitativo (A.U, PAUR, PAS), nel cui corso la quota destinata alle misure compensative risulti sostenibile sotto il profilo economico-finanziario e che in prima istanza viene stabilita nei minimi come segue:
 - fotovoltaico: 25 anni
 - geotermico 25 anni
 - eolico 25 anni
 - biogas 20 anni
 - biomasse 20 anni
 - biometano 15 anni
 - solare termodinamico 25 anni
 - energia marina 20 anni
- In sede di accordo conclusivo e di sottoscrizione della convenzione con il Comune, le parti stabiliscono la durata della vita utile dell'impianto e la modalità di corresponsione delle compensazioni, secondo una delle seguenti opzioni, sapendo che:
 - "X%" = la percentuale di compensazione concordata;
 - "r" = tasso di attualizzazione, cioè il parametro di conversione dei flussi futuri in valore equivalente oggi, legato all'inflazione e quindi basato sul valore medio composto degli indici ISTAT-FOI, calcolato interrogando la tabella di rivalutazione monetaria sulla pagina web dell'ISTAT,

<https://rivaluta.istat.it>

per il più recente periodo trascorso disponibile di durata equivalente alla vita utile dell'impianto.

"r" viene ricavato mediante la formula seguente:

$$r = \frac{1}{i_m} \quad \text{dove:}$$

$$i_m = \sqrt[n]{\frac{V_n}{V_o}}$$

con:

V_o = importo all'anno zero;

V_n = importo rivalutato all'anno "n";

" i_m " risulta pertanto un coefficiente medio di rivalutazione annua, legato all'inflazione, nel periodo indagato di durata equivalente alla vita utile dell'impianto;

“ r ” quindi, in quanto reciproco di “ i_m ”, rappresenta il tasso annuale di attualizzazione, anch’esso medio e composto, calcolato assumendo che nel periodo “ n ” a venire si verificherà un tasso di inflazione pari a quello accertato nel più recente periodo di durata “ n ”.

- Opzione A: ogni anno il proponente corrisponde al Comune oneri per un importo pari a $X\%$ dei proventi lordi effettivi dell'anno di esercizio precedente, come risultanti da dati consuntivi documentati; è possibile prevedere acconti basati su stime preliminari con conguaglio annuale sulla base dei dati effettivi;
- Opzione B: il proponente riconosce al Comune oneri per un importo pari a $X\%$ della sommatoria dei proventi stimati attesi nell'intera vita utile, sui quali è applicato il tasso di attualizzazione r ; l'eventuale parte monetaria concordata della somma risultante va corrisposta di norma prima dell'inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto;
- ai fini attuativi, la convenzione disciplinerà in modo puntuale adeguamenti e conguagli, prevedendo – ove applicabili – i meccanismi di ricalcolo in caso di variazioni della configurazione impiantistica o delle condizioni economico-finanziarie, la prestazione di idonee garanzie e gli obblighi informativi e rendicontativi, nonché l'eventuale indicizzazione delle componenti fisse, nel rispetto della normativa vigente, dei criteri di proporzionalità e della sostenibilità del PEF; in caso di corresponsione una tantum, la convenzione definirà i criteri di ricalcolo sulla durata residua e gli eventuali aggiustamenti.

Ritenuto, in coerenza con il D. Lgs. 190/2024 e con gli strumenti urbanistici comunali vigenti, di stabilire le percentuali di compensazione in funzione della localizzazione dell'intervento nel relativo contesto urbanistico-territoriale;

Precisato che la compatibilità urbanistica e localizzativa dell'intervento costituisce presupposto imprescindibile per l'ammissibilità dell'istanza e per la successiva valutazione;

Recepiti gli indirizzi normativi che distinguono tra loro, in via generale, gli ambiti per “vocazione territoriale” operando una macro-lettura per ambiti omogenei e per peculiarità, per cui si individuano le seguenti macro-aree ;

- Aree del territorio rurale, esterne al Territorio Urbanizzato, ivi incluso ogni ambito di espansione non attuato;
- Ambiti a vocazione produttiva, industriale, artigianale, commerciale;
- Altre aree del Territorio Urbanizzato;
- Aree sottoposte a vincoli paesaggistici e ambientali (zone interessate da vincoli ai sensi di leggi statali e regionali; vincoli da strumenti sovraordinati quali Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale – PTCP –, Parco regionale del Delta del Po, reti ecologiche e aree di riequilibrio ecologico; aree interessate da specifiche disposizioni di vincolo; Siti di Importanza Comunitaria – SIC –, Zone di Protezione Speciale – ZPS – del sistema Natura 2000; siti UNESCO), *(Categoria trasversale, applicabile sia al TU sia al territorio rurale in presenza di vincoli specifici.)*

Considerato che:

- il territorio codigorese, eminentemente agricolo, presenta un paesaggio costellato da scorci, panorami e scenari rurali connotati da immagini agresti e a tratti perfino bucoliche che vanno senz'altro tutelate, perché finiscono per radicarsi nella coscienza collettiva, da cui traggono origine i caratteri socio-culturali e quindi identitari della popolazione locale;
- in ragione della peculiare conformazione morfologica del territorio di pianura che caratterizza anche il territorio codigorese, sostanzialmente privo di ostacoli naturali, quasi sempre la percezione del paesaggio rurale sfonda i confini del limite di visibilità, confondendosi con l'orizzonte, contribuendo a sostenere quella tensione metafisica che ha reso il paesaggio della pianura ferrarese così suggestivo anche per gli artisti;
- per tale motivo è difficilmente ipotizzabile e perfino da escludere che, in ambito rurale, un impianto FER delle dimensioni che possono dare luogo a misure compensative non costituisca impedimento alla godibilità di tali paesaggi e quindi possa essere ritenuto di impatto ambientale e territoriale ridotto o poco rilevante;

Inteso, pertanto, stabilire:

- le seguenti percentuali al fine della quantificazione delle compensazioni per impianti FER localizzati nel territorio comunale come individuati dallo strumento urbanistico vigente pertanto vengono così stabilite:

MACROAREA		%
1	Aree del territorio rurale, esterne al Territorio Urbanizzato, ivi incluso ogni ambito di espansione non attuato	3%
2	Ambiti a vocazione produttiva, industriale, artigianale, commerciale	1%
3	Altre aree del Territorio Urbanizzato (L.R. 24/2017, art. 32, c.2)	2%
4	Aree sottoposte a vincoli paesaggistici e ambientali (vincoli statali e regionali, strumenti sovraordinati PTPR - PTCP, Parco del Delta del Po, reti ecologiche, aree di riequilibrio ecologico, SIC, ZPS, UNESCO)	3%

- che alle percentuali sopra fissate, si applica una riduzione di 0,5 punti, con conseguente abbattimento della misura in caso di intervento in siti nei quali siano necessari cospicui interventi di bonifica, ai sensi del titolo V, parte Quarta del D. Lgs. 152/2006;
- che nel caso in cui l'impianto ricada in macroaree differenti, si applicherà la percentuale corrispondente alla macroarea di maggiore criticità tra quelle sopra elencate, indipendentemente dall'estensione della stessa;
- è fatta salva la facoltà dell'Amministrazione comunale di prevedere misure aggiuntive in caso di fenomeni di concentrazione di impianti sul medesimo ambito territoriale, nel rispetto del massimale del 3% di legge, facendo salve comunque le disposizioni che potranno essere adottate dalla Regione in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del D. Lgs. 190/2024 in materia di effetto cumulo;
- che i servizi comunali competenti potranno richiedere al proponente approfondimenti tecnici e documentazione integrativa idonea a chiarire tali aspetti, nonché avvalersi, per la relativa istruttoria, del supporto degli enti competenti ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e delle Amministrazioni sovraordinate (Provincia, Regione, Ministero) per i profili di rispettiva competenza;

- che nei casi non contemplati nei punti precedenti, la percentuale sarà determinata in riferimento alle specifiche condizioni dell'impianto, da valutare in rapporto alla tipologia, localizzazione e dimensione dello stesso ed alla classificazione urbanistica, vincolistica e di tutela delle aree, nonché in base a tutti gli ulteriori elementi che possano incidere sulla valutazione dell'impatto finalizzato alla determinazione delle relative opere compensative;
- che sia riservata alla giunta comunale la possibilità di applicazione di aliquote discostanti da quanto sopra stabilito se supportate da documentazione tecnico economica esibita dal proponente che giustifichi la proposta stessa;

Ritenuto, inoltre, che le misure compensative siano da ricondurre ad interventi di riequilibrio ambientale e territoriale quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli di seguito elencati:

- interventi di riqualificazione ambientale;
- rimozione e smaltimento coperture contenenti amianto relativamente a interventi da effettuarsi sul patrimonio edilizio pubblico;
- installazione/sostituzione di lampioni stradali a basso consumo e/o ad alimentazione alternativa e a basso inquinamento luminoso sul territorio comunale;
- interventi sul patrimonio edilizio pubblico miranti ad ottenere il miglioramento dell'efficienza energetica e/o installazione di sistemi di produzione dell'energia da fonti rinnovabili e/o di recupero energetico;
- realizzazione di opere di riforestazione urbana, di fasce boscate o di boschi urbani permanenti, anche mediante acquisizione a patrimonio di nuove aree, con piantumazione di essenze autoctone adeguate all'assorbimento dei principali agenti inquinanti atmosferici;
- interventi volti a migliorare la fruibilità, la qualità e la sicurezza delle aree verdi e delle dotazioni ecologiche, ambientali e di arredo urbano;
- interventi volti alla mitigazione dell'inquinamento atmosferico (posa in opera di asfalto ecologico e/o che sia assorbente delle polveri sottili, realizzazione piste ciclabili, realizzazione aree a verde, ecc.);
- interventi volti ad implementare la promozione e l'organizzazione della mobilità sostenibile all'interno del territorio comunale, ivi inclusa l'installazione di colonnine di ricarica dedicate a veicoli elettrici;
- realizzazione di aree di parcheggio deputate all'installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici o di interscambio, in aree periferiche al centro cittadino, per favorire l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblici a bassa emissione;
- nuove piantumazioni in aree comunali (viali, strade pubbliche, parchi e giardini) ivi inclusa la realizzazione e/o il relativo ampliamento di aree e spazi verdi a servizio della collettività;
- interventi sulla viabilità a beneficio delle utenze deboli;
- interventi volti al miglioramento della qualità delle acque attraverso la realizzazione di idonei sistemi di depurazione, laddove inesistenti;
- realizzazione di impianti per l'erogazione di acqua potabile alla collettività;
- realizzazione di opere finalizzate alla contestuale valorizzazione ambientale e miglioramento della fruizione turistica sul territorio comunale, compresa l'organizzazione di eventi finalizzati a diffondere la conoscenza degli habitat di pregio ambien-

tale presenti sul territorio;

- interventi volti alla mitigazione dell'inquinamento atmosferico e acustico, e rimboschimento;
- manutenzione e ristrutturazione del patrimonio comunale, parchi e giardini ivi inclusa la realizzazione e/o il relativo ampliamento di aree e spazi verdi a servizio della collettività;
- interventi sulla viabilità e segnaletica miranti al contenimento dell'inquinamento acustico e ambientale, anche attraverso la realizzazione di opere che determinino una maggiore fluidità del traffico e ne riducano l'inquinamento;
- progettazione e/o costituzione di comunità energetiche per la condivisione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili;
- ogni altra opera che possa perseguire obiettivi di efficientamento energetico, di miglioramento della qualità ambientale, di riduzione degli impatti delle attività antropiche;

Dato atto che:

- i proponenti potranno prospettare ulteriori interventi compensativi o integrativi, se ambientalmente e territorialmente migliorativi rispetto al progetto inizialmente presentato;
- l'accordo e le opere concordate costituiranno parte integrante del progetto autorizzato e in caso di trasferimento del titolo autorizzativo/abilitativo (A.U, PAUR, PAS), le relative opere di compensazione saranno vincolanti per il soggetto subentrante;
- gli interventi di riequilibrio costituenti le misure compensative potranno essere realizzate direttamente dal proponente assumendosi tutti gli oneri di progettazione, realizzazione e collaudo delle opere, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria ovvero dal Comune previa acquisizione dell'importo corrispondente e sua allocazione in apposito capitolo di entrata vincolata;

Ritenuto pertanto necessario stabilire, nello specifico accordo, le modalità e i termini di realizzazione delle opere di compensazione, garantite da fideiussione commisurata al valore delle opere e delle eventuali manutenzioni;

Ritenuto opportuno evidenziare le seguenti indicazioni per l'adozione di atti relativi a procedimenti di PAS di cui all'art. 8 del D. Lgs 190/2024 e di Autorizzazione Unica di cui all'art. 9 dello stesso decreto, nel caso di compensazioni miste, come definite nella citata sentenza n. 46/2021 della Corte Costituzionale:

- la eventuale parte patrimoniale monetaria delle misure compensative a carico del proponente non è necessariamente collegata alla realizzazione di interventi di riequilibrio ambientale e territoriale, pertanto può essere acquisita nel bilancio comunale anche in parte corrente, ma non deve essere prevalente;
- al contrario, le misure specifiche di compensazione dovranno essere orientate su precisi interventi di riequilibrio ambientale e territoriale, riconducibili alle elencazioni non esaustive riportate nel precedente art. 4;
- in casi eccezionali e debitamente motivati, le misure compensative specifiche potranno essere costituite per intero dal versamento di una somma da accertare come entrata vincolata nel bilancio comunale e destinata alla realizzazione di opere, lavori o servizi; le entrate eventualmente derivanti dalla corresponsione al Comune del costo delle opere puntuali di riequilibrio, facenti parte delle misure

compensative, come sopra determinate, dovranno confluire in un apposito capitolo del bilancio dell'Ente vincolato agli interventi specifici indicati negli accordi;

- il valore delle misure compensative potrà essere corrisposto in diverse modalità:
 - mediante attualizzazione dell'importo complessivo, calcolato sulla base degli anni di vita utile dell'impianto, con versamenti in una o più soluzioni secondo quanto stabilito nell'accordo;
 - mediante corresponsione annua, sulla base del consuntivo della valorizzazione dell'energia prodotta nell'annualità precedente;

Visti:

- l'Allegato A al presente provvedimento recante "LINEE DI INDIRIZZO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI COMPENSAZIONE E DI RIEQUILIBRIO AMBIENTALE E TERRITORIALE CORRELATA ALLA COSTRUZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI" che qui si intende approvare;
- l'Allegato B al presente provvedimento recante "PATTO A TUTELA DEL TERRITORIO AFFERENTE ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE E TERRITORIALE CORRELATE ALLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO ALIMENTATO DA FONTI RINNOVABILI" che qui si intende approvare;

Richiamati:

- La Direttiva 2018/2001 (c.d. "Direttiva RED II") sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili la quale stabilisce che entro il 2030 le energie rinnovabili, a livello europeo, dovranno incidere per almeno il 32% sul consumo finale lordo di energia;
- Il Green Deal europeo che prevede di ridurre le emissioni di CO₂ del 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 con l'obiettivo generale di raggiungere la neutralità climatica in Europa entro il 2050;
- Il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) che prevede che entro il 2030 siano installati circa 51 GW di nuovi impianti fotovoltaici;
- il Piano Energetico Regionale (PER) che rappresenta la strategia della Regione Emilia-Romagna nell'ambito delle politiche in materia di energia;
- le delibere, le circolari e i pareri, emanati dalla regione Emilia-Romagna in materia di localizzazione degli impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili, ed in particolare la DGR n.1692/2017, confermata con DGR n.1071/2018, la Determina Dirigenziale n. 20138 del 13/12/2017;
- La delibera di giunta comunale n. 176 del 06/11/2012 con la quale si sono approvate le "Linee Guida per l'individuazione delle modalità di richiesta delle misure di compensazione a favore del comune per attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Convenzione tipo approvazione", qui richiamata per revoca e sostituzione;

Visti infine:

- il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011);
- lo Statuto Comunale approvato con Delibera di CC n. 38 del 28/07/2022;

- il vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici del Comune di Codigoro, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 188 del 12/12/2017;
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 33/2013 e il D. Lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;
- il Regolamento di contabilità del Comune di Codigoro approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 25/06/1996;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49 e 147/bis del D. Lgs. 267/2000 è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

RITENUTO di votare l'immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, in considerazione della necessità di procedere con urgenza alla stipula delle convenzioni relative a procedimenti PAS già pervenuti al protocollo comunale e la cui istruttoria risulta sospesa in assenza delle necessarie convenzioni, nonché alla luce dei numerosi interventi in materia di impianti da fonti rinnovabili preannunciati e non ancora formalmente presentati, la cui presentazione è subordinata alla preventiva sottoscrizione delle medesime convenzioni;

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** l'Allegato A al presente provvedimento recante "LINEE DI INDIRIZZO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI COMPENSAZIONE E DI RIEQUILIBRIO AMBIENTALE E TERRITORIALE CORRELATA ALLA COSTRUZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI";
2. **DI APPROVARE** l'Allegato B al presente provvedimento recante "PATTO A TUTELA DEL TERRITORIO AFFERENTE ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE E TERRITORIALE CORRELATE ALLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO ALIMENTATO DA FONTI RINNOVABILI";
3. **DI DARE ATTO** che la definizione degli specifici interventi di compensazione sarà di competenza e responsabilità della Giunta Comunale che provvederà, in relazione ad ogni istanza, anche sulla base delle indicazioni o proposte fornite dall'ufficio tecnico comunale;
4. **DI DARE ATTO** che alla sottoscrizione del Patto provvederà il dirigente del terzo settore del Comune di Codigoro;
5. **DI STABILIRE** che, al fine di adattare al meglio alle esigenze e peculiarità a cui afferisce, anche eventualmente su indicazione della giunta comunale, in sede di predisposizione finale, la bozza di patto sopra richiamata possa essere modificata dal Dirigente sottoscrittore, con salvezza dei contenuti sostanziali, ovvero con deliberazione della Giunta Comunale, in caso di modifiche più consistenti;
6. **DI STABILIRE** la revoca della DGC n. 176 del 06/11/2012 recante "*Linee guida per l'individuazione delle modalità di richiesta delle misure di compensazione a favore del comune per attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Convenzione tipo approvazione*" per i motivi espressi nella parte narrativa;
7. **DI DICHIARARE**, con separata votazione, espressa in forma palese, l'immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Settore
(MOLOSSI ANTONIO)

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)*

Udita l'illustrazione della proposta il Presidente apre il dibattito.

Esaurito il dibattito il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione innanzi riportata.

La proposta, **con voti unanimi espressi in forma palese**, è approvata.

Successivamente, il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità dell'atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Con voti unanimi espressi in forma palese, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.

Il presente verbale, redatto dal Segretario Generale, viene sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco
ZANARDI ALICE

IL Segretario Generale
BRIGNOLA VALERIO